



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

Via San Francesco, 5 – 20061 CARUGATE (MI)
tel. 02.92151388-02.9253970-02.9252433 – fax 02.9253741
e-mail: miic8bj003@istruzione.it – miic8bj003@pec.istruzione.it
sito: www.comprensivocarugate.gov.it

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

(Delibera Consiglio d'Istituto n° 148/2015)

- VISTO il D.P.R. 249/1998, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;
- VISTO il D.P.R. 235/2007, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;
- VISTE le precisazioni contenute nella Nota ministeriale MIUR 31 luglio 2008, Prot. n. 3602/PO

il Consiglio di Istituto delibera

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia, valido e funzionante limitatamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado, facente parte dell'Istituto Comprensivo di Carugate.

Composizione

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
 - Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto (anche tra i propri membri consiglieri);
 - n. 1 docente, nominato dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei Docenti.
2. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti:
 - uno per la componente dei genitori, che subentra al membro effettivo in caso di assenza dello stesso o di decadenza dall'incarico o per incompatibilità, qualora sia genitore dell'alunno sanzionato;
 - uno per la componente docente, su designazione del Collegio dei docenti, che subentra al membro effettivo in caso di assenza dello stesso o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora sia docente dell'alunno sanzionato.
3. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.
4. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi presentati dai genitori in merito alle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

Formalità procedurali

5. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia, entro quindici giorni dal provvedimento disciplinare; il Consiglio di Classe interessato verrà immediatamente informato.
6. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente Scolastico, con un preavviso minimo di tre giorni.
7. Le decisioni, in merito alle impugnazioni, devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.
8. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente Scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

Sedute

9. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
10. Il Presidente nomina di volta in volta il segretario verbalizzante. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro apposito a pagine numerate e viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.
11. Il Dirigente Scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quelle degli alunni, sempre in presenza di una terza persona.
12. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Non è possibile astenersi dalla votazione.
13. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente Scolastico.
14. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte, con le relative motivazioni, sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

Notifiche

15. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
16. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
17. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque formale comunicazione ai soggetti interessati.